



# FO LI UM

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RIVISTA TRIMESTRALE  
FONDATA NEL 2001

Spedizione in abbonamento postale  
45% Articolo 2, c.20/b Legge 662/96  
Milano  
euro 15,00  
3° trimestre 2014 anno 14°  
ISSN 1592-9353  
Luglio- Agosto- Settembre 2014

## SOMMARIO

### Approfondimenti

**Potabilizzazione delle acque: inquinanti emergenti** (V. Riganti).

### Normativa nazionale

Decreto legge 24 giugno 2014, convertito: obbligo eliminazione halon e hcfc ad uso antincendio entro il 13 gennaio 2015 (V.P)

D.l. 91/2014 - decreto taglia bollette, convertito: oneri direttamente a carico dei fruitori (G.G)

Legge 116/2014 - Polieco: Beni in polietilene (M.M)

Recepimento direttiva IED: istanza di A.I.A. entro il 7.9.2014 per le nuove attività (V.P)

Legge 116/2014: Oli usati, miscelazione possibile dal 21 agosto 2014 (G.G)

Legge 11 agosto 2014, n. 116: novità in materia di rifiuti e Sistri (M.M)

Il DL 100/2014 non è stato convertito in legge ma assorbito dalla Legge 116/2014 (V.P)

Decreto Legge n. 133 del 12/09/2014: bonifiche dei siti contaminati, semplificazioni per appalti e sicurezza (M.M)

Raee: nuove regole sul marchio (G.G)

Aee: recepite nel D.lgs. 27/2014 le esenzioni Ue su piombo e mercurio (V.P)

Decreto Interministeriale 22/07/2014: sicurezza nei palchi e luoghi di spettacolo (G.G)

Ministero della salute e ISS: pubblicata una raccolta schede dati di sicurezza (Sds) (M.M)

ISS - nuovo documento di supporto alla banca dati per il rischio sanitario ambientale (V.P)

Ministero della salute: reach - prodotti chimici, rendicontazione del piano nazionale controlli 2012 (M.M)

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Decreto Direttoriale 21 luglio 2014: lavori sotto tensione (G.G)

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Decreto 10 giugno 2014: malattie professionali denuncia obbligatoria ed elenco aggiornato (V.P)

Ministero dell'Ambiente, Decreto 4/8/2014 - Imballaggi in polietilene, riconoscimento definitivo sistema autonomo P.A.R.I (Piano per la gestione Autonoma dei Rifiuti di Imballaggio) (M.M)

Ministero dello Sviluppo Economico. Piano di efficienza energetica 2014: approvazione e invio alla Commissione europea (V.P)

Ministero dei Trasporti. Contributi per autotrasporto "verde", domande entro il 30 novembre 2014 (M.M)

Ministero dell'interno: prevenzione incendi, approvate regole tecniche (G.G)

INAIL, Relazione annuale 2013. Infortuni sul lavoro ancora in calo: nel 2013 sono stati 457mila con 660 casi mortali (V.P.)

Opuscolo INAIL: come aiutare i lavoratori musulmani a tutelarsi al meglio durante il Ramadan (M.M.)

INAIL: nuova certificazione medica per malattia professionale e nuovo modello OT/24 (G.G.)

INAIL - Adeguamento delle macchine agricole (V.P.)

## SOMMARIO

### Normativa nazionale

INAIL: Nuovo Comitato di gestione del Casellario centrale infortuni (G.G.).....	12
INAIL: il sesto rapporto MALPROF sulle malattie professionali (M.M.).....	12
INAIL, vibrazioni corpo intero: il PAF aggiorna le pagine della normativa e la procedura di valutazione (G.G.) .....	13
Regione Lombardia. Semplificare e aumentare gli atti compresi nell'AUA (M.M.).....	13
Regione Lombardia. Linee guida per l'uso in sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili (V.P.).....	13
Regione Lombardia - Linea guida per la gestione in sicurezza degli impianti di produzione di energia elettrica da Biogas (M.M.) .....	13
ARPA Piemonte e CoReCom: Smartphone, esposizione ai campi elettromagnetici (V.P.).....	14
CONAI: imballaggi, aumenta contributo CONAI per plastica e vetro (G.G.).....	14
Pallet in plastica: Il Ministero ambiente riconosce CONIP (V.P.).....	14
Ecopneus: contributo PFU continua la discesa (M.M.).....	14
Albo gestori ambientali: nuova modulistica per iscrizione trasportatori (G.G.) .....	14
ETUI, online Riscotox - database sostanze chimiche e rischi sul lavoro (V.P.).....	15
Usare le sostanze chimiche in sicurezza - informazioni sul sito dell'EChA (G.G.).....	15
ISSA: Linee guida promozione salute nei luoghi di lavoro (M.M.).....	15
Echa: nuovi pareri e consultazione pubblica su acetochlor (G.G.).....	15
IRCSS: Videoterminali - linee guida per prevenire i disturbi alla vista (V.P.).....	16
Tre nuove pagine informative ILO (International Labour Organization - Sicurezza lavoro per i settori dei trasporti, ingegneria e sanità (G.G.) .....	16
Rockwell Automation e la sicurezza delle macchine: la valutazione e la riduzione dei rischi (M.M.).....	16
SUVA: le dieci regole vitvli per chi lavora nell'industria e nell'artigianato (V.P.).....	17
Sistri- nuove istruzioni per l'interoperatività (G.G.) .....	17

### Normativa comunitaria

Best Available Techniques: pasta per carta e cartoni.....	18
Regolamenti relativi ai veicoli a motore.....	19
Modifiche del Regolamento tecnico REACH .....	19
Le strategie UE 2014-2020 per salute e sicurezza sul lavoro.19	
Proiettori di retromarcia e manovra dei veicoli a motore.....	20

### Note giurisprudenziali

Il principio di affidamento.....	22
Servizio di prevenzione e protezione: equivalenza dei titoli...22	
Le strategie UE 2014-2020 per salute- sicurezza sul lavoro.23	

## COMITATO SCIENTIFICO

### Vincenzo Riganti

Già ordinario di chimica merceologica - Università di Pavia  
Presidente del Comitato scientifico Irsi srl (Istituto ricerche sicurezza industriale, per l'ambiente e la medicina del lavoro) - Milano

### Luigi Pozzoli

Professore a contratto presso Università dell'Insubria, Varese -  
Responsabile Settore Igiene Industriale Irsi srl - Milano

### Elio Giroletti

Dip. di Fisica Nucleare e Teorica - Università di Pavia

### Paolo Trucco

Professore associato di sicurezza ed ergotecnica presso  
Politecnico di Milano - Dip. Ing. gestionale

## ABBONAMENTO ANNO 2014

### Prezzo: Euro 50,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'Amministrazione:

*Per la selezione dei lavori, la rivista si avvale di un Collegio di Referee*

*La pubblicazione di articoli, note e recensioni, non implica adesione della Direzione della Rivista alle opinioni espresse dai Collaboratori. Gli scritti si pubblicano perciò sotto l'esclusiva responsabilità degli Autori. Gli articoli non pubblicati si restituiscono.*

*L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:*

*Folium - Responsabile dati personali Via Colonna, 5 - 20122 Milano*

*Le informazioni relative ai dati personali custodite nel nostro archivio elettronico, di cui garantiamo massima riservatezza e non cessione a terzi, verranno utilizzate unicamente per la gestione delle nostre iniziative editoriali (D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali")*

Registrazione Trib. di Milano al n. 174 del 26 marzo 2001

Iscrizione Registro nazionale stampa (legge n. 416 del 5 agosto 1981, art. 11) n. 14403 del 2001

ROC n. 5994 - ISSN 1592-9353

Pubblicazione trimestrale. Spedizione in abbonamento postale - 45% - Art. 2 c. 20/b legge 662/1996 - Milano

Grafica: interna

Stampa: in proprio

Editrice: Irsi srl - Via Colonna, 5 - 20122 MILANO



Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

**Direttore Responsabile - Mario E. Meregalli**

**Direttore - Coordinatore - Vincenzo Riganti**

### SEZIONI:

**Medicina del lavoro - Attilio Catellani**

**Igiene industriale - Luigi Pozzoli**

### COLLABORATORI REDAZIONALI:

**Veronica Panzeri - Irsi srl - Milano**

**Gaia Giuntoli - Irsi srl - Milano**

**Maria Mauri - Irsi srl - Milano**

**Direzione Redazione e Amministrazione**

**Via Colonna, 5 - 20122 MILANO**

**tel. 02/5516108 fax. 02/54059931**

**email. info@folium.it - sito. www.folium.it**

In copertina: Frammento - Pittore Agostino Ferrari - Milano



**FO  
LI  
UM**

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

## Approfondimenti

# Potabilizzazione delle acque: inquinanti emergenti.

## Considerazioni normative. \*

Vincenzo Riganti (\*)

(\*) Università di Pavia, riganti@unipv.it

### Premessa: la normativa sulle acque destinate al consumo umano

Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, con le successive modificazioni, ha attuato la direttiva comunitaria 98/83/CE e ha introdotto la vigente disciplina per le acque destinate al consumo umano.

Sono "acque destinate al consumo umano":

1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale.

Premesso (art. 4) che "Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite", la normativa prevede ed elenca dei limiti (detti valori parametrici) sia per parametri microbiologici e chimici ritenuti particolarmente atti a incidere sulla salubrità dell'acqua (se superati l'acqua deve essere dichiarata non potabile) sia per parametri, detti indicatori, il cui superamento determina l'obbligo di una valutazione da parte dell'autorità sanitaria, che potrà disporre i provvedimenti necessari a ripristinare la buona qualità dell'acqua. Appartengono alla prima categoria inquinanti come il cromo, piombo, mercurio, benzene, Escherichia coli, ecc.; alla seconda categoria inquinanti come il ferro, manganese, batteri coliformi, ecc.

Alcuni inquinanti emergenti sono già compresi nell'elenco dei valori parametrici dettato dall'Unione Europea; altri sono stati inseriti nelle tabelle italiane in quanto ogni Stato ha diritto di fissare valori per parametri aggiuntivi qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte o in tutto il territorio nazionale; diritto di cui può avvalersi (sotto certe condizioni dettate dall'Unione Europea) anche successivamente alla emanazione del decreto di recepimento della direttiva comunitaria.

### Panoramica sugli inquinanti emergenti

Gli inquinanti emergenti rientrano in diverse tipologie:

- di recente scoperta (ad. es.: gli interferenti endocrini);
  - di recente diffusione in seguito a cambiamenti tecnologici non direttamente correlati alle acque (ad esempio il cambiamento della composizione della benzina per aumentarne il potere antidetonante ha spostato l'attenzione dal piombo al benzene e, in tempi più recenti, al metil ter-butil etere o MTBE);
  - di crescente interesse in quanto specificamente correlati ai materiali in contatto con le acque destinate al consumo umano o durante il trattamento (ad esempio impurezze metalliche presenti in disinfettanti, coagulanti, etc.) o durante la distribuzione (ad esempio monomeri residui presenti nei polimeri utilizzati per fabbricare tubazioni);
  - divenuti critici in seguito al cambiamento della normativa sulle acque (ad esempio arsenico, per il quale il valore limite è stato ridotto, con le leggi più recenti, ad 1/5 di quello imposto fino al 2003).
- Di seguito ne esamineremo alcuni, senza pretesa di completezza.

#### Un inquinante emergente: lo ione clorito

Lo ione clorito non è normato a livello europeo ma è presente nella normativa italiana: il decreto legislativo 31/2001 ne ha fissato in 200 microgrammi/litro il valore parametrico.

Lo ione clorito è comparso nei nostri acquedotti quando si è sostituito il diossido di cloro al tradizionale ipoclorito di sodio, negli impianti di disinfezione e di postclorazione.

Il diossido di cloro subisce spontaneamente (per la parte che non reagisce con gli inquinanti batterici) una decomposizione chimica, detta dismutazione, che porta necessariamente alla formazione di ione clorito: è quindi un inquinante "obbligato".

Il clorito può incidere sulla salute umana, principalmente, attraverso due meccanismi: un effetto ossidativo di inattivazione del glutatone, che è il più importante antiossidante cellulare, con conseguente formazione di metemoglobina, e come inibitore dell'assorbimento di iodio da parte della tiroide. Si valuta un NOAEL 0,6 mg/kg die; si ricordi che NOAEL (no-observed-adverse-effect levels) è il livello più alto di dose che non produce effetto nocivo. Prudenzialmente il legislatore ha inizialmente fissato come valore parametrico 200 microgrammi/litro, valore che, a regime, avrebbe impedito l'impiego del diossido di cloro in acquedottistica. Successivamente il valore para-

metrico del clorito è stato portato a 700 microgrammi/litro, in regola con le più recenti valutazioni di tipo igienico-sanitario (GU n. 230 del 3-10-2006). La modifica del valore parametrico indica che la potabilità non è un concetto scientifico immutabile, ma piuttosto è un valore fissato di volta in volta dalla legge, anche se ovviamente ispirato da considerazioni scientifiche.

#### Un altro inquinante emergente: l'arsenico

Prima del decreto legislativo 31/2001 le acque destinate al consumo umano erano normate dal decreto del Presidente della Repubblica 236/1988, che per l'arsenico fissava un valore limite di 50 microgrammi/litro.

Il decreto legislativo 31/2001 ha fissato invece un valore limite di 10 microgrammi/litro. Questo perché il progredire delle conoscenze tossicologiche ha portato ad una più severa valutazione tossicologica: si tenga presente che l'arsenico è anche un distruttore endocrino.

La fissazione di un valore parametrico più severo ha determinato, nella maggioranza delle regioni italiane, una intensificazione delle analisi volte a riconoscerne la presenza nelle sorgenti di captazione. Difatti sotto il profilo analitico non venivano ricercati tutti i parametri previsti nella normativa, ma soltanto quelli la cui presenza era ritenuta plausibile.

Tuttora per le acque di nuova utilizzazione si devono effettuare tutti i controlli previsti tubularmente; ma in seguito le ASL dopo un primo esame di verifica completo, necessario per la caratterizzazione chimica e microbiologica dell'acqua, eseguono i successivi controlli sulla base delle criticità e delle conoscenze del territorio non richiedendo, ad esempio, l'analisi di parametri ritenuti superflui, quali diserbanti in zone di media e alta montagna evidentemente incolte.

Per quanto riguarda l'arsenico ne è emersa la presenza a concentrazione superiore al nuovo limite in molte più sorgenti rispetto a quelle valutate secondo il precedente limite. Per questo, nello scorso decennio l'arsenico è stato considerato un inquinante emergente; e sono stati necessari interventi impiantistici non sempre banali per rispettare il nuovo limite.

#### Farmaci e droghe d'abuso

Sostanze come i farmaci, le droghe d'abuso, e le sostanze chimiche contenute in prodotti di uso comune come disinfettanti, deodoranti, profumi e cosmetici, complessivamente denominati personal care products (PCPs), sono stati trovati, anche in concentrazioni elevate, nelle acque fognarie depurate, in quanto spesso non suscettibili di completa degradazione negli impianti di depurazione. Si ritrovano quindi nelle acque superficiali di fiumi e laghi, e così possono raggiungere le acque di falda e conseguentemente le acque potabili. Tra i farmaci possiamo citare antibiotici, antiepilettici, antiinfiammatori (FANS), farmaci cardiaci, tranquillanti, ecc.; tra le droghe d'abuso la

cocaina; tra i PCPs i polialchilfenoli.

Dal punto di vista normativo non figurano tra le sostanze da ricercare in quanto per essi non è fissato alcun valore parametrico.

Tuttavia va tenuto presente che il decreto legislativo 31/2001 stabilisce che le acque destinate al consumo umano (art. 4) "non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana". E' quindi possibile che in futuro qualcuna di queste sostanze venga, motivatamente, inserita nell'elenco dei parametri per i quali vi sono delle limitazioni.

#### Inquinanti da cessione delle reti distributive

Il decreto legislativo 31/2001 prevede che si effettuino controlli su inquinanti che possono essere ceduti dalle reti distributive. Tipici esempi sono il cloruro di vinile, componente base del PVC, e l'epicloridrina, utilizzata per la sintesi di resine epossidiche. La Direttiva Europea 98/83/CE prende in considerazione i due monomeri, fissando per entrambi un valore di parametro (rispettivamente 0,50 e 0,10 microgrammi/L). La determinazione quantitativa del monomero residuo in acqua può essere effettuata mediante calcolo (All. I, parte B, nota I del D. Lgs. 31/2001: "Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua, calcolata secondo le specifiche di rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua"). Peraltro non risulta che questi contaminanti siano stati riscontrati nelle reti idriche italiane a valori superiori al limite.

#### Inquinanti biologici



Si è detto che la normativa prescrive che le acque destinate al consumo umano non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. Il campo che si apre con questa pur doverosa statuizione è molto ampio ed appena sfiorato nel decreto legislativo. Converrà citare innanzitutto i protozoi patogeni *Giardia* e *Cryptosporidium*, che nella forma di oocisti sono resistenti ai comuni trattamenti di disinfezione: la loro eliminazione richiede procedimenti di filtrazione assai accurati. *Giardia* e *Cryptosporidium* colpiscono soprattutto i bambini e pazienti immunocompromessi.

Tra i nuovi agenti patogeni idrotrasmessi rientra anche *Cyclospora cayatanensis*; molte tra le forme nuove ed emergenti trovano ambiente adatto a replicarsi colonizzando le pellicole biologiche che si formano all'interno delle condotte idriche. Né va trascurata la presenza di elminti, più frequente di quanto non si creda (anche se non determina conseguenze patologiche, almeno nei nostri climi) per effetto dell'aumentato impiego di acque grezze derivate da corsi d'acqua superficiali.

La presenza di alghe nelle acque destinate al consumo umano è legata a due ordini di problemi: la produzione di

tossine e la formazione di sostanze che causano odori e sapori sgradevoli (geosmina, metilisorboreolo, ecc.). Le Cianofitee (alghe verdi-azzurre; Cianobatteri) in particolare sono microalghe che si formano nei laghi e negli stagni eutrofizzati. Producono delle cianotossine epatotossiche e neurotossiche e lipopolisaccaridi. Una volta prodotte, le tossine possono attraversare indenni i comuni sistemi di potabilizzazione dell'acqua. Se ne raccomanda l'assenza dall'acqua potabile: le linee

guida della OMS fissano in 1 microgrammi/litro il limite di concentrazione della microcistina LR nelle acque potabili. Allo stato attuale è difficile stabilire l'entità del problema sanitario legato alla presenza di tossine algali nell'acqua destinata al consumo umano. In ogni caso, i problemi che derivano dalla progressiva eutrofizzazione delle acque interne sembrano destinati ad aumentare e con essi anche la probabilità dell'aumento delle alghe produttrici di tossine.



## Conclusioni

La corretta gestione delle aziende acquedottistiche ha grandemente ridotto i casi nei quali viene somministrata acqua contenente inquinanti emergenti in concentrazione tale da incidere negativamente sulla salute umana.

Tuttavia occorre prendere in considerazione da un lato le possibili sinergie (negative) fra le tracce di contaminanti che possono essere contenute, anche se singolarmente ben al di sotto delle concentrazioni che determinano un rischio; dall'altro la necessità di non rallentare i controlli e di agire nel campo della prevenzione delle contaminazioni ambientali, che alla fine possono raggiungere il rubinetto di casa nostra.

A tale proposito va ricordato che la recente direttiva Direttiva 2013/39/EC stabilisce un elenco di controllo di sostanze per le quali è necessario raccogliere dati di monitoraggio a livello di Unione allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d'intervento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE e rappresenta un importante progresso necessario per gestire la problematica delle sostanze prioritarie ed emergenti.

## Bibliografia sommaria

Lasagna C. (2007): "Gli inquinanti chimici emergenti nelle acque destinate al consumo umano", Convegno AICA "Ciclo integrale dell'acqua", Genova.

Ottaviani M. (2006): "Interferenti endocrini ed acque destinate al consumo umano", Convegno "Interferenti endocrini, farmaci e prodotti ad uso personale nelle acque destinate al consumo umano", Genova

Sorlini S., Collivignarelli C., Dal Grande M. (2011). "Rimozione della microcistina-LR dalle acque di lago ad uso potabile". IA Ingegneria Ambientale vol. XL n. 2 marzo-aprile 2011.

Carere M., Aste F. (2013). "Il Quadro normativo per il controllo delle sostanze prioritarie ed emergenti nelle acque". Atti del Convegno "I composti perfluoroalchilici (PFAS) nelle acque italiane: distribuzione e rischi", Milano, 22 ottobre 2013.

\* Relazione tenuta al Convegno "Potabilizzazione delle acque: inquinanti emergenti, verifiche di funzionalità, risparmio energetico." Mortara, 19 giugno 2014, a cura del Gruppo di Lavoro Gestione Impianti di Depurazione dell'Università di Brescia.

## Normativa nazionale

### **Decreto legge 24 giugno 2014, convertito: obbligo eliminazione halon e hcfc ad uso antincendio entro il 13 gennaio 2015** *(Veronica Panzeri)*

Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.144 del 24/6/2014 prevede, in riferimento alla riduzione dell'inquinamento da sostanze lesive dell'ozono contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio (art.11, co.5), l'eliminazione, entro il 13 gennaio 2015, dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate ai sensi dell'art. 3, co. 4 del Regolamento CE 1005/2009, Halon e Idroclorofluorocarburi (HCFC), prorogando così di 9 mesi il termine precedentemente stabilito.

Il differimento del termine di nove mesi si applica per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, co. 4), del Regolamento citato, che ne diano comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello Sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'Allegato I al DL 91/2014.

Le sanzioni previste ai sensi dell'art. 5, co. 2 del D. lgs. 108/2013 sono "Arresto fino ad un anno e ammenda fino a 100.000 euro".

Le attività di recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze ozono-lesive contenute in apparecchiature ed impianti, sia antincendio che frigoriferi/condizionamento, devono essere effettuate unicamente dai Centri di Raccolta Autorizzati.

Il decreto legge, che comprende molte altre disposizioni, è stato convertito con legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116.

### **D.L. 91/2014 - decreto taglia bollette, convertito: oneri direttamente a carico dei fruitori** *(Gaia Giuntoli)*

Il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 (cosiddetto "Decreto Taglia bollette") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, convertito con legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce, all'art. 25, che, con decorrenza 01 gennaio 2015, gli oneri amministrativi previsti per la copertura delle attività di gestione, verifica e controllo svolte dal G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.) ed inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili, degli interventi di risparmio energetico e della cogenerazione ad alto rendimento, siano posti direttamente a carico degli utilizzatori che ne facciano richiesta e non più della generalità dell'utenza come da normativa previgente.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 91/2014 (25 agosto 2014) il G.S.E. propone al Ministero dello Sviluppo

Economico, che le approva con proprio decreto, le tariffe da applicare per la remunerazione delle diverse tipologie di attività che decorrono dal 01 gennaio 2015 con validità triennale.

Disciplina dello scambio sul posto per impianti a fonti rinnovabili. Ampliata la platea dei soggetti beneficiari a partire dal 01 Gennaio 2015.

La Legge n. 116 del 11 agosto 2014, all'art. 25 bis estende la platea degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che possono usufruire dell'applicazione del meccanismo di scambio sul posto a decorrere dal 01.01.2015, sulla base delle disposizioni che saranno emanate dall'Autorità per l'Energia entro il 20 novembre 2014. Inoltre, gli impianti di potenza fino a 500 kW potranno richiedere dal 01/01/2015 al GSE l'applicazione di scambio sul posto, mantenendo l'applicazione delle nuove disposizioni inerenti al pagamento degli oneri di sistema sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete per le Reti Interne d'Utenza (R.I.U.) e i Sistemi Efficienti di Utenza (S.E.U) tra cui rientrano anche tutti gli impianti a fonti rinnovabili collegati alla rete.

### **Legge 116/2014 - Polieco: Beni in polietilene** *(Maria Mauri)*

La Legge 11 agosto 2014, n. 116 che converte il DL 91/2014, in vigore dal 21/08/2014 fornisce la definizione di un "bene in polietilene" ai fini dell'adesione a Polieco.

L'articolo 14, comma 8, lettera b-quinquies, DL 91/2014, convertito in legge 116/2014 riscrive l'articolo 234, comma 2 del D. lgs. 152/2006 definisce un "bene in polietilene": un composto fatto interamente da polietilene, vengono quindi esclusi i manufatti contenenti solo in parte tale polimero sintetico.

I beni in polietilene sono individuati dal Ministero dell'Ambiente con apposito decreto che viene aggiornato ogni 3 anni. In attesa della prima emanazione del decreto, per beni in polietilene si intendono esclusivamente i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione

### **Legge 116/2014: Oli usati, miscelazione possibile dal 21 agosto 2014** *(Gaia Giuntoli)*

La legge 116/2014 di conversione del più volte citato decreto legge 91/214, consente agli operatori di gestire gli oli usati, a partire dal deposito temporaneo, senza rispettare il divieto generale di miscelazione dei rifiuti con caratteristiche di pericolo differenti. La novità arriva attraverso la modifica dell'articolo 216-bis del D. lgs. 152/2006

(oli usati) che legittima, "in deroga" all'articolo 187 dello stesso D. lgs. (la norma che stabilisce il divieto generale di miscelazione dei rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità), la miscelazione degli oli usati. Ovviamente devono essere rispettati i principi generali della disciplina in materia di rifiuti, che la miscelazione venga effettuata da una impresa autorizzata e che l'operazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili. Rimane il divieto di miscelazione degli oli usati con altri tipi di rifiuti o sostanze, nonché l'obbligo di tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati destinati a processi di trattamento diversi.

### **Legge 11 agosto 2014, n. 116: novità in materia di rifiuti e Sistri (Maria Mauri)**

È entrata in vigore il 21 agosto 2014 la legge di conversione n. 116 dell'11 agosto 2014 del Decreto Legge 91/2014 così detto "Competitività".

La legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014 ed entrata in vigore il giorno successivo.

La legge conferma il Sistri, introduce nuove regole per l'utilizzo dei materiali dragati e aggiorna le istruzioni per la classificazione dei rifiuti. Si segnalano, tra le altre novità in materia di rifiuti stabilite dal provvedimento:

- le norme che semplificano la gestione dei rifiuti "spiaggiati";
- i tempi degli impianti autorizzati alla miscelazione dei rifiuti;
- le regole per l'adesione ai sistemi collettivi per la gestione dei Raee.

Sono state confermate - ma revisionate - le disposizioni contenute nel Dl 91/2014 (e già vigenti) di coordinamento tra procedure nazionali semplificate di recupero e prescrizioni "end of waste" - dell'Ue, le regole per il "raggruppamento e abbruciamento" del materiale agricolo e forestale (e relativo regime sanzionatorio) e la nuova "procedura semplificata" per la bonifica dei suoli.

### **Recepimento direttiva IED: istanza di A.I.A. entro il 7.9.2014 per le nuove attività (Veronica Panzeri)**

Il Decreto legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, con cui è stata recepita la Direttiva 2010/75/UE riguardante le emissioni industriali (Direttiva IED), è entrato in vigore l'11 aprile 2014. Il D. lgs. 46/2014 introduce rilevanti modifiche al D. lgs. 152/2006, intervenendo sulla disciplina in materia di:

- autorizzazione integrata ambientale (Parte Seconda del D. lgs. 152/2006);
- incenerimento e coincenerimento di rifiuti (Parte Quarta del D. lgs. 152/2006);
- emissioni in atmosfera, grandi impianti di combustione e installazioni che producono biossido di titanio (Parte Quinta del D. lgs. 152/2006).

Le principali novità del D. lgs. 46/2014 in materia di

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) sono:

Ampliamento del campo di applicazione delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.): sono state modificate le voci di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152 e s.m.i.

Attività esistenti che ora risultano obbligate ad A.I.A.: tutti i gestori delle installazioni esistenti che appartengono alle nuove attività comprese nel campo di applicazione della nuova disciplina (Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06) dovranno presentare l'istanza per il primo rilascio dell'A.I.A. entro il 7 settembre 2014 e l'Autorità competente dovrà rilasciare l'autorizzazione entro il 7 luglio 2015. Ad oggi, per i siti ubicati in Regione Lombardia, l'Autorità competente risulta essere la Provincia.

Procedura autorizzativa - Relazione di Riferimento: la domanda di A.I.A., nel caso in cui l'attività comporti la produzione, l'utilizzo o lo scarico di sostanze pericolose, dovrà contenere una Relazione di Riferimento sullo stato del suolo e delle acque. Il D. Lgs. 46/2014 prevede uno o più decreti ministeriali per stabilire le modalità di redazione della Relazione di Riferimento e per individuare le sostanze di interesse. Tali provvedimenti sono in corso di definizione.

### **Il Dl 100/2014 non è stato convertito in legge ma assorbito dalla Legge 116/2014 (Veronica Panzeri)**

Non è stato convertito in legge il Dl 100/2014 sulla tutela ambientale delle imprese di interesse strategico e sull'Ilva. Lo ha comunicato il Ministero della Giustizia, in data 16 settembre 2014.

La legge 116/2014, di conversione del Dl 91/2014 (articolo 22-quater) ha "confermato" quanto previsto dal Dl 100/2014 che ora ha perso efficacia ex tunc. Via libera, quindi, alla possibilità per le imprese strategiche "commissariate" dal Governo per motivi ambientali di contrarre finanziamenti funzionali ad attuare il piano di tutela ambientale e sanitaria previsto o a proseguire con l'impresa. La "funzionalità" viene attestata dal Ministero dell'Ambiente

In vigore D. lgs. 102/14 - efficienza energetica - con relativi allegati

Il D. lgs. n. 102 del 4 Luglio 2014, che recepisce la direttiva 2012/27/UE, risulta essere interamente attivo in seguito alla rettifica eseguita dal Poligrafico dello Stato il 24 luglio 2014. Sono stati pubblicati gli indispensabili 8 allegati che risultavano essere assenti nella prima pubblicazione sulla GU. Il D. lgs. 102/2014 contiene le misure per spingere al raggiungimento del 20% di riduzione dei consumi energetici al 2020 come vuole la Ue, intervenendo su tre fronti: Pubblica amministrazione, imprese e cittadini. L'Audit energetico sarà obbligatorio dal 2015 per le grandi imprese e le imprese "energivore", bollette più trasparenti per cittadini e imprese con obbligo di fatturazione sull'effettivo consumo e non sul presunto.

Negli allegati, ora pubblicati nel suddetto D.lgs. vi sono anche i criteri per l'obbligatoria analisi costi-benefici prima della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica sopra i 20 MW ai fini di un passaggio alla cogenerazione ad alto rendimento, e gli elementi minimi del contratto di prestazione energetica.

**Decreto Legge n. 133 del 12/09/2014: bonifiche dei siti contaminati, semplificazioni per appalti e sicurezza** *(Maria Mauri)*

Il Decreto Legge n. 133 del 12/09/2014, attualmente in attesa di conversione, agevola le procedure per gli appalti delle bonifiche e introduce nuove regole per la realizzazione, all'interno dei siti contaminati, di interventi per la sicurezza sul lavoro e la manutenzione di impianti e infrastrutture.

Le novità sono previste dall'articolo 34 del DL 12/9/2014 n. 133, cd. "Sblocca Italia", in vigore a partire dal 13 settembre 2014, che attraverso la modifica del D.lgs. 163/2006 ("Codice appalti"), legittima le procedure negoziate senza la pubblicazione dei bandi di gara e accorcia i termini per la ricezione delle domande e delle offerte. Sale al 20% (dell'importo complessivo) il limite minimo per considerare "sostanziali" le varianti.

Nuove regole (per la sicurezza sul lavoro, la manutenzione degli impianti o la realizzazione di opere lineari di pubblico interesse) previste per la realizzazione di interventi all'interno dei siti inquinati, con modalità specifiche per la caratterizzazione, lo scavo e la gestione dei terreni movimentati.

L'articolo 33 dello "Sblocca Italia", infine, prevede l'individuazione di "aree di rilevante interesse nazionale" per la bonifica e la riqualificazione ambientale/urbana.

**Raee: nuove regole sul marchio** *(Gaia Giuntoli)*

Dal 9 Ottobre 2014 entrano in funzione le prescrizioni e le sanzioni per il "nuovo" marchio di identificazione che, ai sensi del D.lgs. 49/2014, il produttore deve apporre sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato.

In base a quanto stabilito dall'articolo 28 del D.lgs. 49/2014, il marchio deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle Aee (e quindi contenere almeno il nome del produttore, o il logo se registrato, o il numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee) e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. Le prescrizioni della norma (che entra maggiormente nel dettaglio rispetto al previgente articolo 13 del D.lgs. 151/2005, con novità anche per il simbolo della raccolta separata), secondo quanto stabilito dall'articolo 40, diventano vincolanti per i produttori con 180 giorni di ritardo rispetto all'entrata in vigore del decreto del 12 aprile 2014.

A partire dalla stessa data, ciascuna apparecchiatura

immessa sul mercato priva del "nuovo" marchio può dare origine ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a mille euro.

**Aee: recepite nel D.lgs. 27/2014 le esenzioni Ue su piombo e mercurio** *(Veronica Panzeri)*

Il Dm Ambiente del 25 luglio 2014, è in vigore dal 26 Settembre 2014, e recepisce le 8 direttive Europee del 2014 (dalla 2014/69/Ue alla 2014/76/Ue) sulle esenzioni dal divieto dell'uso di piombo e del mercurio in alcune apparecchiature elettroniche.

L'Unione Europea, constatato che la tecnologia attuale non consente di fare a meno di piombo e mercurio nella realizzazione di alcune apparecchiature, con le direttive da 2014/69/Ue a 2014/76/Ue, ha consentito specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio in determinate apparecchiature fino a Dicembre 2018, puntualmente indicate nelle direttive e ora recepite dal Dm 25 luglio 2014.

**Decreto Interministeriale 22/07/2014: sicurezza nei palchi e luoghi di spettacolo** *(Gaia Giuntoli)*

Sono state individuate, tramite il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, ex articolo 88, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, le disposizioni che si applicano "agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività".

Il Decreto è stato pubblicato in data 8 agosto 2014 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**Ministero della salute e ISS: pubblicata una raccolta schede dati di sicurezza (Sds)** *(Maria Mauri)*

E' stata pubblicata online dal Ministero della Salute e dall'Iss (<http://modellids.iss.it/>) una raccolta di Schede di dati di sicurezza, messa a disposizione dei lettori con lo scopo di uniformare la qualità delle Sds e creare un riferimento per le attività di vigilanza.

I modelli, riuniti in un'apposita banca dati, riguardano alcune delle sostanze contenute nell'Allegato VI del regolamento Clp (Classification, Labelling and Packaging) e si possono consultare in base al nome della sostanza, al numero di Cas, al numero di inventario Ce.

Ricordiamo che il regolamento Clp, Regolamento (CE) N. 1272/2008, è entrato in vigore in tutti gli Stati membri il 20 gennaio 2009.

Il Ministero indica espressamente che le Sds elencate non hanno alcun valore legale e vanno utilizzate quali modelli da imitare, modificandole e integrandole in accordo a quanto richiesto dalla specifica sostanza trattata e assumendosi pienamente la responsabilità di quanto dichiarato.

**ISS - nuovo documento di supporto alla banca dati per il rischio sanitario ambientale** *(Veronica Panzeri)*

Sul sito dell'ISS, in data 18/07/2014, è stata pubblicata una nuova versione del documento di supporto alla Banca dati per l'analisi del rischio sanitario ambientale, elaborazione eseguita dal ISS e da Inail Dipia.

La banca dati, riporta le proprietà chimico - fisiche e tossicologiche delle specie chimiche inquinanti elencate nella Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V Parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (dati relativi ad altri contaminanti quali l'Etbe, l'Mtbe, il piombo tetraetile, l'acenaftene, l'acenaftilene, l'antracene, il benzo(e)pirene, il fenantrene, il fluorantene, il fluorene, il naftalene e il perilene).

Nel suddetto documento sono esplicitati i criteri con i quali sono stati raccolti i dati che riguardano le proprietà chimico fisiche e tossicologiche delle sostanze (tra cui peso molecolare, solubilità, pressione di vapore, costante di Henry, volatilità e coefficienti di diffusione in aria e acqua e di assorbimento dermico).

L'aggiornamento della Banca dati è stato realizzato armonizzando la classificazione delle sostanze al nuovo Regolamento 1272/2008 Clp.

**Ministero della salute: reach - prodotti chimici, rendicontazione del piano nazionale controlli 2012** *(Maria Mauri)*

E' stato pubblicato sul portale REACH GOV, in data 01/09/2014, il documento di "Rendicontazione del Piano Nazionale dei controlli sui prodotti chimici - Anno 2012", curato dal Ministero della Salute - Dipartimento della sanità pubblica e innovazione. Il documento riporta il quadro delle attività di controllo effettuate dalle Autorità nel 2012 su tutto il territorio nazionale, in merito alle conformità dei prodotti chimici al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) e alla normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (articolo 125 Regolamento Reach, articolo 46 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 Clp) in attuazione del Piano Nazionale sui controlli. Nell'anno 2012:

- sono state rendicontate 161 ispezioni alle imprese con quattro tipologie di dimensioni (micro, piccole, medie e non Pmi).
- le sostanze e miscele valutate sono state 5044
- le schede di sicurezza esaminate sono state 444
- I casi non conformi sono stati 21.

Le violazioni al regolamento riscontrate sono le seguenti: "contravvenzioni agli obblighi di informazione lungo la catena di approvvigionamento e agli obblighi di registrazione previsti dal Reach, e di notifica della classificazione di cui al regolamento Clp".

**Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Decreto Direttoriale 21 luglio 2014: lavori sotto tensione** *(Giuntoli)*

In data 21 luglio 2014, con Decreto Dirigenziale è stato emanato il quarto elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, dei "soggetti formatori"

e delle "aziende autorizzate" che possono effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Il suddetto Elenco è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ([www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa](http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa)) all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro".

**Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Decreto 10 giugno 2014: malattie professionali denuncia obbligatoria ed elenco aggiornato** *(Veronica Panzeri)*

E' stato Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali datato 10 giugno 2014 "Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.

L'aggiornamento per ognuna delle tre liste (Lista 1 - Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; Lista 2 - Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità; Lista 3 - Malattie la cui origine lavorativa è possibile) riguarda esclusivamente i gruppi: 6 Tumori professionali e 2 Malattie da agenti fisici, con riferimento alle patologie muscolo scheletriche.

**Ministero dell'Ambiente, Decreto 4/8/2014 - Imballaggi in polietilene, riconoscimento definitivo sistema autonomo P.A.R.I. (Piano per la gestione Autonoma dei Rifiuti di Imballaggio).** *(Maria Mauri)*

Il sistema P.A.R.I. creato da Aliplast per gestire gli imballaggi in Lpde (polietilene a bassa densità) fuori dal "circuito Conai" ha avuto l'approvazione definitiva dal Ministero dell'ambiente con decreto direttoriale 4 agosto 2014.

Il riconoscimento è avvenuto ai sensi dell'articolo 221 del D. lgs. 152/2006 che consente ai produttori e utilizzatori che adottano un sistema autonomo autorizzato dal Ministero dell'Ambiente di non partecipare al Consorzio nazionale imballaggi (Conai).

Il provvedimento autorizzatorio contiene una serie di prescrizioni che il sistema P.A.R.I. deve rispettare, in particolare per garantire l'autonomia funzionale del sistema e una corretta e precisa informazione del pubblico.

In particolare per quanto riguarda la gestione dell'eventuale conferimento di rifiuti marchiati P.A.R.I., nel sistema delle raccolte differenziate, si prevede la stesura di una apposita convenzione - con Anci o con Conai - che garantisca la copertura dei costi relativi da parte della stessa Aliplast.

La società dovrà garantire una piena informazione sul funzionamento del Sistema P.A.R.I. anche agli utilizzatori che cedono il bene all'utente finale e agli utenti finali, nonché alle imprese di raccolta.

**Ministero dello Sviluppo Economico. Piano di efficienza energetica 2014: approvazione e invio alla Commissione europea** *(Veronica Panzeri)*

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato, in data 23 luglio 2014, di avere firmato insieme al Ministero dell'Ambiente, il Piano d'azione nazionale riguardante l'efficienza energetica 2014 e di averlo inviato alla Commissione Europea. Tale Piano è stato redatto tenendo conto anche della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, recepita con D. lgs. 4 luglio 2014, n. 102, approvata anche dalla Conferenza Stato-Regioni il 10 luglio 2014. Ai sensi della direttiva 2012/27/UE, il Piano andava inviato alla Commissione Europea entro il 30 aprile 2014 (con upgrade ogni 3 anni).

Il Piano d'azione è stato redatto dall'Enea e riporta gli obiettivi di efficienza energetica fissati dall'Italia al 2020 e le misure di policy attivate per il loro raggiungimento.

Il piano può essere scaricato dal sito: [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/pubblicazioni/PAEE\\_2014.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/pubblicazioni/PAEE_2014.pdf)

**Ministero dei Trasporti. Contributi per autotrasporto "verde", domande entro il 30 novembre 2014** *(Maria Mauri)*

Il Ministero dei Trasporti mette in palio 15 milioni di euro per incentivare l'acquisto di veicoli industriali alimentati da gas naturale e biometano e l'acquisto di semirimorchi specificatamente attrezzati per il trasporto intermodale. Le modalità operative dell'iniziativa di incentivazione, rivolta a tutte le imprese di autotrasporto di merci, di qualsiasi dimensione, attive in Italia e in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori, sono stabilite dal decreto Ministero dei Trasporti in data 3 luglio 2014. L'incentivo (che può andare da un minimo di 2400 euro a un massimo di 9200 euro) si applica agli investimenti realizzati tramite acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi per il trasporto merci di massa superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa alimentati a gas naturale o biometano, e semirimorchi nuovi per il trasporto combinato ferroviario e per il trasporto combinato marittimo, effettuati a partire dal 19 settembre 2014 (data di pubblicazione in GU del provvedimento) e da concludersi entro il 31 maggio 2015.

**Ministero dell'interno: prevenzione incendi, approvate regole tecniche** *(Gaia Giuntoli)*

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 173 del 28/07/2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'interno del 17 Luglio 2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>" che prevede una serie di disposizioni tecniche da applicarsi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>.

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 180 del 05/08/2014 è stata pubblicato il Decreto del Ministero dell'interno del 15 Luglio 2014 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m<sup>3</sup>" che prevede una serie di disposizioni tecniche da applicarsi per progettazione, la costruzione e l'esercizio di macchine elettriche fisse con la presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiori ad 1 m<sup>3</sup>.

**INAIL, Relazione annuale 2013. Infortuni sul lavoro ancora in calo: nel 2013 sono stati 457mila con 660 casi mortali** *(Veronica Panzeri)*

E' stata presentata a Montecitorio dal presidente dell'INAIL, Massimo De Felice, alla presenza della vicepresidente della Camera, Marina Sereni, e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti la Relazione Annuale 2013 sugli infortuni sul lavoro, dati finanziari, attività concluse e future dell'Istituto.

La serie storica del numero degli infortuni sul lavoro prosegue il suo andamento decrescente. Nel 2013, infatti, l'INAIL ha registrato 694.648 denunce, circa 50mila in meno rispetto all'anno precedente, equivalenti a una riduzione percentuale di quasi il 7%; che sale al 21% nel confronto con lo stesso dato relativo al 2009. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro dall'Istituto sono invece diminuiti di più del 9%, passando dagli oltre 500mila del 2012 ai circa 457mila dell'anno scorso.

Più del 18% degli infortuni riconosciuti sul lavoro dall'INAIL sono avvenuti "fuori dall'azienda", cioè "con mezzo di trasporto" o "in itinere" (ovvero nel tragitto tra la casa e il posto di lavoro), ma la stessa percentuale sale fino a quasi il 57% nel caso degli incidenti che hanno avuto un esito mortale. Sul totale di 1.175 denunce di infortunio mortale (nel 2012 erano state 1.331), quelle finora riconosciute dall'Istituto come "sul lavoro" sono 660, di cui 376 avvenute "fuori dall'azienda". Se i 36 casi ancora in istruttoria fossero tutti riconosciuti "sul lavoro" la riduzione sarebbe pari al 17% rispetto al 2012 e al 32% rispetto al 2009.

Dalla relazione emerge anche che nel 2013 gli infortuni sul lavoro hanno causato circa 11,5 milioni di giornate di inabilità con costo a carico dell'INAIL (nel 2012 erano circa due milioni in più): in media 81 giorni per gli infortuni che hanno provocato menomazione e circa 20 giorni per quelli in assenza di menomazione. L'indice di sinistrosità mostra per gli infortuni sul lavoro accaduti negli anni 2009-2011 un andamento lievemente decrescente verso il livello di 2,4 ogni 100 addetti esposti al rischio per un anno, mentre i casi mortali si mantengono sotto i quattro ogni 100mila addetti.

51.839 sono le denunce di malattia professionale presentate, 5.556 in più rispetto al 2012. 19.745 i casi riconosciuti, 38%, il 3% sono in istruttoria. 1.475 lavoratori deceduti

nel 2013 per malattia professionale, di questi 376 per malattie da amianto.

Il presidente dell'INAIL Massimo De Felice ha citato la recente apertura agli open data, ovvero "della sezione Open data sul portale dell'Istituto, che mette a disposizione con cadenza semestrale le serie storiche quinquennali dei dati sui singoli casi di infortunio - corredati da modello di lettura, vocabolario e tabelle di sintesi - a partire dai primi mesi di quest'anno".

#### **Opuscolo INAIL: come aiutare i lavoratori musulmani a tutelarsi al meglio durante il Ramadan** *(Maria Mauri)*

Sul sito dell'INAIL ([www.inail.it](http://www.inail.it)) è disponibile un opuscolo - realizzato dalla direzione territoriale Inail di Perugia-Terni, dal Cesf di Perugia e dal servizio Prevenzione e protezione dell'Asl Umbria 1 - che si rivolge ai lavoratori musulmani e ai datori di lavoro, contenente nove sintetiche indicazioni, per affrontare al meglio la giornata lavorativa durante il periodo del Ramadan, in vista del digiuno previsto dalla religione dal 28 giugno al 27 luglio, nella fascia giornaliera che va dalle prime luci dell'alba fino al tramonto.

#### **INAIL: nuova certificazione medica per malattia professionale e nuovo modello OT/24** *(Gaia Giuntoli)*

E' disponibile online e in distribuzione presso le sedi territoriali dell'Istituto INAIL la nuova certificazione medica di malattia professionale. Il nuovo modulo sostituirà totalmente quello precedente a partire dal 1 settembre 2014. Inoltre, è stato pubblicato il nuovo modello OT/24 (2015) per le aziende che hanno introdotto nella propria organizzazione interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e che intendono chiedere all'Inail la riduzione del premio dovuto e versato annualmente all'Istituto. Il modello per il 2014 deve essere presentato entro febbraio 2015, con la nuova versione.

Per ottenere la riduzione del tasso dovuto, le imprese dovranno:

- aver eseguito programmi di miglioramento nel corso del 2013;
- essere in possesso del Durc;
- essere in possesso dei prerequisiti in materia di disposizioni obbligatorie per la prevenzione di infortuni e di igiene del lavoro

Il provvedimento di accoglimento, da parte dell'Inail della domanda di riduzione del tasso è fatto sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza e antincendio;
- caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;
- modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria;
- livello di informazione e formazione dei lavoratori;
- stato della programmazione delle misure di prevenzione

e protezione.

#### **INAIL - Adeguamento delle macchine agricole** *(Veronica Panzeri)*

INAIL fornisce un nuovo documento sull'adeguamento di motocoltivatori e motozappatrici ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V al D.Lgs. 81/08.

L'obiettivo è quello di fornire agli operatori del settore agricolo (datori di lavoro, lavoratori autonomi, venditori, noleggiatori, concedenti in uso, organi di controllo, ecc.) le informazioni tecniche necessarie per l'adeguamento ai requisiti di sicurezza previsti dall'allegato V al D.Lgs. 81/08 s.m.i. di motocoltivatori e motozappatrici costruiti precedentemente al 21 settembre 1996.

Il documento tecnico sarà oggetto di un'apposita circolare da parte del Ministero del Lavoro ai fini di una sua capillare diffusione sul territorio e potrà acquisire lo status giuridico di linea guida con l'espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera z, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

#### **INAIL: Nuovo Comitato di gestione del Casellario centrale infortuni** *(Gaia Giuntoli)*

Inail informa, mediante comunicato stampa del 25 luglio 2014, che è stato nominato il nuovo Comitato di gestione del Casellario centrale infortuni, ovvero della banca dati pubblica che raccoglie gli estremi e le informazioni di ogni infortunio accertato da un istituto assicuratore (Inail, Enpaia, Inpgi e imprese assicuratrici), che abbia causato invalidità permanente o morte.

Il nuovo Comitato è stato ricostituito dal Ministero del Lavoro con decreto 1 luglio 2014 e rimarrà in carica quattro anni.

Inoltre, è stato protocollato ufficialmente in data 15 luglio 2014, il decreto con il quale è stata ricostituita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.

#### **INAIL: il sesto rapporto MALPROF sulle malattie professionali** *(Maria Mauri)*

E' disponibile in rete il sesto rapporto Malprof 2009-2010 (<http://www.ispesl.it/statistiche/documenti/malprof2012/index.asp>) che analizza le patologie lavoro-correlate in modo da individuare le più idonee misure di prevenzione. Il rapporto MALPROF è il principale risultato, in termini di trasferimento delle conoscenze del Sistema di Sorveglianza Nazionale sulle Malattie Professionali, costituito dall'Inail - Settore Ricerca, Certificazione e Verifica - ai sensi del "Patto per la tutela e la prevenzione nei luoghi di lavoro" (recepito dal DPCM 17 dicembre 2007).

Il Sistema di Sorveglianza costituisce uno degli strumenti operativi che contribuiscono alla costruzione del Sistema Informativo Nazionale Integrato per la Prevenzione degli Infortuni (SINP). La sua finalità principale è lo studio dell'insorgere delle patologie lavoro-correlate in relazione a

specifiche attività professionali e condizioni di lavoro, in modo da individuarne le più idonee misure di prevenzione. Il Sistema si basa su uno schema 'omogeneo' di rilevazione e rappresenta un modello per la standardizzazione delle informazioni acquisite con lo scopo di fornire dati statisticamente comparabili e confrontabili su tutto il territorio nazionale.

### **INAIL, vibrazioni corpo intero: il PAF aggiorna le pagine della normativa e la procedura di valutazione** *(Gaia Giuntoli)*

Aggiornate nel PAF (Portale Agenti Fisici, <http://www.portaleagentifisici.it/>) dell'INAIL le pagine della Normativa e le Procedure guidate di valutazione relative alla sezione "Vibrazioni corpo intero".

Gli aggiornamenti hanno interessato le integrazioni alla norma ISO 2631-1 apportate dalla ISO 2631-1:1997/Amd.1:2010.

Per quanto concerne le procedure di valutazione si chiarisce che la vigente normativa prescrive che la valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni prenda in esame: il livello, tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti.

In presenza di vibrazioni impulsive è pertanto necessario integrare la valutazione dell'esposizione con ulteriori metodiche valutative che tengano in considerazione l'impulsività della vibrazione.

### **Regione Lombardia. Semplificare e aumentare gli atti compresi nell'AUA** *(Maria Mauri)*

La Regione Lombardia delega la Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla Lr n. 19 dell'8 luglio 2014, intende rendere uniforme l'applicazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed aumentare gli atti ambientali da includere nell'Aua.

La legge regionale - in vigore dal 12 luglio 2014 - all'articolo 22 conferisce mandato alla Giunta regionale di varare delle Linee Guida che agevolino l'applicazione uniforme e coordinata in Regione dell'Aua, disciplinata dal Dpr 59/2013.

La Giunta è, inoltre, incaricata di stendere un regolamento regionale che definisca i criteri per la previsione di oneri istruttori per l'Aua come previsto dall'articolo 8, del Dpr 59/2013 nonché di individuare eventuali altri atti ambientali - oltre ai 7 già previsti dalle norme nazionali - da includere nell'autorizzazione unica ambientale.

### **Regione Lombardia. Linee guida per l'uso in sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili** *(Veronica Panzeri)*

La Regione Lombardia - con riferimento al Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - sta aggiornando e producendo diversi documenti per aumentare la consapevolezza dei rischi lavorativi e giungere ad una riduzione degli eventi infortu-

nistici e delle malattie professionali.

È stato approvato il Decreto n. 6551 dell'8 luglio 2014 per la prevenzione degli incidenti nell'uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE).

Decreto che le definisce (norma EN 380) come "macchine mobili destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio".

La linea guida "Uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (cantieri temporanei e mobili)" è stata dunque approvata dalla Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, con il suddetto Decreto per fornire indirizzi comuni ai Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL) ed alle imprese in ordine all'utilizzo corretto e sicuro delle piattaforme di lavoro elevabili.

Il documento, che per le aziende può rappresentare una utile guida ai fini della valutazione del rischio, ha l'obiettivo di:

- illustrare le misure generali di sicurezza, da adottare prima e dopo l'uso della piattaforma, e la procedura di emergenza,
- individuare correttamente l'ambito di utilizzo all'interno dei cantieri edili e l'utilizzo in ambiti specifici,
- evidenziare la possibilità di utilizzo delle PLE per 'sbarco in quota', modalità di utilizzo non consentita dalla normativa vigente tranne nel caso in cui l'utilizzatore abbia ottenuto l'approvazione del fabbricante mediante l'invio di linee guida specifiche,
- supportare sia l'Organo di vigilanza, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, che le aziende per gli aspetti legati alla valutazione del rischio mediante la compilazione della check-list proposta,
- facilitare il dialogo tra le parti, riportando le definizioni tratte dalla normativa di riferimento.

### **Regione Lombardia - Linea guida per la gestione in sicurezza degli impianti di produzione di energia elettrica da Biogas** *(Maria Mauri)*

La Regione Lombardia - Direzione generale salute - ha redatto una Linea guida per la gestione in sicurezza degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, comunemente detti impianti biogas, nelle fasi significative della loro vita utile.

È stata pubblicata online il 4 luglio 2014 e approvata dal dirigente della struttura Prevenzione ambiente di vita e di lavoro con Decreto n. 6463 del 04/07/2014.

Il documento, redatto nell'ambito del Piano regionale 2014-18 per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fornisce indicazioni relative alla documentazione che deve essere prodotta in ogni fase di vita dell'impianto biogas, dalla sua autorizzazione alla dismissione.

**ARPA Piemonte e CoReCom: Smartphone, esposizione ai campi elettromagnetici** (Veronica Panzeri)

In data 12 giugno 2014, presso il Consiglio Regionale del Piemonte, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CoReCom) del Piemonte e ARPA Piemonte hanno presentato i risultati dello studio sperimentale condotto per 18 mesi su sei tipi di telefoni cellulari per valutare l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Lo studio ha avuto come scopo quello di quantificare le emissioni elettromagnetiche dei telefoni cellulari in funzione del tipo di rete utilizzata (2G o 3G) e delle condizioni di ricezione del segnale.

I risultati indicano che:

l'evoluzione tecnologica porta ad una riduzione dell'esposizione personale a telefoni cellulari in quanto una chiamata effettuata in modalità 3G dà luogo ad esposizioni dalle dieci alle cento volte più basse di una chiamata in modalità 2G.

La potenza emessa dal telefonino si riduce fortemente all'aumentare del livello di segnale ricevuto, per cui è fortemente consigliato telefonare in aree dove è presente un buon livello di ricezione

La rapida diminuzione del campo elettromagnetico misurata quando ci si allontana dal telefonino anche di pochi centimetri indica inoltre l'importanza di dispositivi, quali auricolari o viva voce, nel ridurre l'esposizione personale. I livelli di campo elettromagnetico emessi da un telefonino si riducono rapidamente con la distanza dall'antenna. Ad una distanza di 30 cm si ha una riduzione pari a circa l'80-90% dell'intensità dell'esposizione.

Le informazioni dello studio sono state utilizzate per lo sviluppo di una App per smartphone con sistemi operativi Android che consente di monitorare l'utilizzo del proprio telefono cellulare e che è scaricabile gratuitamente dal sito Web di ARPA Piemonte. L'applicazione può fornire informazioni all'utente sul tempo trascorso al telefono, considerando l'utilizzo di dispositivi quali auricolari o viva voce che riducono l'esposizione, e sui livelli indicativi di esposizione subita suddivisi in tre classi: alta, media e bassa.

**CONAI: imballaggi, aumenta contributo CONAI per plastica e vetro** (Gaia Giuntoli)

Il Conai ha comunicato, attraverso due comunicati stampa diramati il 30 giugno 2014, la delibera dell'aumento, a partire dal 1° gennaio 2015, del contributo ambientale da 140 a 188 euro/tonnellata per gli imballaggi in plastica e da 17,82 a 20,8 euro/tonnellata per gli imballaggi in vetro. In base a quanto si legge nei due comunicati stampa, il Conai ha deliberato gli aumenti per far fronte agli incrementi dei corrispettivi conseguenti alla stipula del nuovo accordo quadro Anci-Conai (rispetto al 2013, +10,6% per gli imballaggi in plastica e +21,5% per gli imballaggi in vetro) e allo sviluppo della raccolta differenziata di tali tipologie di rifiuti. In relazione alla sola plastica, Conai

segnala inoltre il "peggioramento del mix qualitativo" raccolto.

Gli aumenti, si evidenzia nei due comunicati, avranno effetto anche su alcune procedure forfettarie.

**Pallet in plastica: Il Ministero dell'ambiente riconosce CONIP** (Veronica Panzeri)

Il Ministero dell'Ambiente ha accolto l'istanza di riconoscimento del "sistema di riciclaggio, recupero, ripresa e raccolta dei pallet in plastica Conip" con decreto approvato il 6 giugno 2014.

Il provvedimento, comunicato dal Dicastero ambientale attraverso un avviso pubblicato sulla Gu del 20 giugno 2014, arriva in applicazione dell'articolo 221, comma 3, lettera a) del D. lgs. 152/2006 (cd. "Codice ambientale"), che consente ai produttori di imballaggi di assolvere ai propri obblighi organizzando "autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale".

**Ecopneus: contributo PFU continua la discesa** (Maria Mauri)

Ecopneus, società consortile per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e la destinazione finale dei PFU (Pneumatici Fuori Uso), creata dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia, ha pubblicato, il 30 giugno u.s., sul proprio sito ufficiale la tabella ufficiale dei contributi che le aziende socie applicano sui pneumatici in vendita, a partire dal 1° luglio.

I nuovi contributi si abbassano, rispetto a quelli applicati fino alla fine di giugno, per tutte le tipologie di pneumatico.

Il contributo per i pneumatici dei motoveicoli scende da 1,20 a 1 euro, quello degli autoveicoli da 2,30 a 2 euro, mentre per autocarri e autobus si abbassa sia il minimo (da 8,5 a 7,3 euro) sia il massimo (17,8 a 15,2 euro). Si riducono in proporzione anche i contributi per tutte le altre 12 categorie di macchine agricole, operatrici e industriali (categoria D), in relazione alle quali il contributo massimo passa da 367,50 a 273 euro.

**Albo gestori ambientali: nuova modulistica per iscrizione trasportatori** (Gaia Giuntoli)

Il nuovo modello di attestazione all'idoneità dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, che deve corredare la domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, è contenuto nella delibera n. 6 del 9 settembre 2014.

L'attestazione riguardante i mezzi di trasporto, secondo quanto precisato nella deliberazione 6/2014 (attuativa del Dm 3 giugno 2014, n. 120, nuovo regolamento dell'Albo), non è richiesta per i veicoli classificati trattori stradali ai sensi del D. lgs. 285/1992 (Codice della strada). L'attestazione relativa a più di un veicolo o carrozzeria mobile può essere redatta in un unico documento, a condizione che vengano riportati tutti gli elementi contenuti

nel modello. Nel caso di carrozzerie mobili, l'attestazione, che deve essere redatta per almeno una di quelle che si intendono utilizzare, legittima l'utilizzo di tutte le carrozzerie mobili che hanno le stesse caratteristiche di quella oggetto dell'attestazione.

### **ETUI, online Risctox - database sostanze chimiche e rischi sul lavoro** *(Veronica Panzeri)*

L'ETUI (European Trade Union Institute), in collaborazione con l'istituto sindacale Istars, ha realizzato Risctox (<http://www.istas.net/risctox/en/>), database che contiene schede dati di oltre 100 mila sostanze chimiche e fornisce ai lavoratori informazioni chiare, organizzate e concise sui rischi sanitari e ambientali possibili negli ambienti di lavoro.

Attraverso il database Risctox, che può essere consultato attraverso il sito dell'Etui ([www.etui.org/](http://www.etui.org/)), i lavoratori, inserendo il nome chimico o il numero di identificazione della sostanza, possono accedere a informazioni sulla sua classificazione e sull'etichettatura, ai sensi dei regolamenti Reach e Clp, sugli usi principali (es. solvente, detergente, sverniciatore), sugli effetti sulla salute e sulle malattie professionali che può provocare.

### **Usare le sostanze chimiche in sicurezza - informazioni sul sito dell'ECHA** *(Gaia Giuntoli)*

ECHA (European Chemical Agency) ha pubblicato, sulla pagina "Le sostanze chimiche della nostra vita" (<http://www.echa.europa.eu/it/>), le quattro azioni fondamentali per la sicurezza utili per tutelare sia la salute che l'ambiente. A ognuna di queste azioni l'Agenzia dedica singoli approfondimenti:

- spiega i pittogrammi di pericolo e la loro funzione, come si leggono le etichette dei prodotti chimici e l'importanza di seguire le istruzioni d'uso;
- illustra l'importanza di sostituire le sostanze più pericolose con i prodotti più sicuri che sono reperibili sul mercato, contribuendo così a ridurre la richiesta e quindi la produzione di sostanze pericolose, a limitare i rischi legati all'esposizione a sostanze tossiche;
- affronta la problematica delle sostanze chimiche sul luogo di lavoro facendo riferimento alle leggi dell'Ue, i regolamenti Reach, Clp e il regolamento sui biocidi;
- ricorda il diritto di informarsi prima dell'acquisto e optare per prodotti più sicuri.

Tre nuove pagine informative ILO (International Labour Organization) - Sicurezza sul lavoro per i settori dei trasporti, ingegneria e sanità

Pubblicate dall' ILO, nella sezione dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro, tre nuove "Resource list" con informazioni utili per i settori trasporti, meccanico - elettrico e sanità. Le "Resource list" sono pagine online nelle quali ILO condensa notizie, normativa, convenzioni in atto, cam-

pagne e manuali riguardanti ogni singolo settore. Le pagine pubblicate attualmente risultano essere 23, con nozioni inerenti l'istruzione, l'agricoltura, il lavoro al pc e l'edilizia.

Le "Resource list" che sono state recentemente inserite: Settore trasporti: sono elencate convenzioni internazionali vigenti, orari di lavoro e periodi di riposo per gli autotrasportatori, codici di buone pratiche, linee guida di settore e materiali per la formazione, ricerche sullo stress lavoro correlato per i conducenti di autobus e per i controllori di volo e studi sull'effetto della fatica in relazione agli orari di lavoro di chi opera su strada.

Settori meccanico ed elettrico: riuniti i quattro codici di buone prassi che riguardano la progettazione e costruzione in sicurezza di motoseghe, di trattori e di elevatori, la costruzione e l'installazione sicura di scale mobili. Uno studio sulla prevenzione dello stress per gli operai addetti alla catena di montaggio.

Settore sanità: sono enumerate tutte le convenzioni e gli standard in auge, buone prassi e linee guida per la prevenzione da Hiv, Tbc e una ricerca sullo stress lavoro correlato in infermieristica.

### **ISSA: Linee guida promozione salute nei luoghi di lavoro** *(Maria Mauri)*

Sono state pubblicate dall'ISSA, International Social Security Association, delle linee guida per la promozione della salute nei luoghi di lavoro, "Guidelines on workplace health promotion".

Le linee guida Whp (Voluntary Harmonisation Procedure), consultabili online, sono ideate per due aree di interesse principali: enti previdenziali, come facilitatori di buone prassi nelle organizzazioni clienti ed enti previdenziali, per essere essi stessi modelli virtuosi.

Le linee guida affrontano questioni di base (quadro normativo, ruoli e strutture), individuano risorse e illustrano come condurre i processi preliminari di analisi dei bisogni e di costruzione del consenso

### **Echa: nuovi pareri e consultazione pubblica su acetochlor** *(Gaia Giuntoli)*

In data 17 settembre il Rac (Comitato per la valutazione dei rischi dell'Echa, Agenzia europea per le sostanze chimiche) ha adottato cinque pareri di classificazione ed etichettatura armonizzate Clp in merito a:

- metanolo, sostanza utilizzata nel trattamento delle acque reflue, come combustibile e in una varietà di applicazioni industriali;
- cloralosio, utilizzato come rodenticida ;
- N, N dimetilacetammide (DMAC), un solvente aprotico utilizzato principalmente come solvente e come catalizzatore combinato nella produzione di prodotti chimici, prodotti farmaceutici e prodotti della chimica fine;
- iodometano utilizzato come agente metilante e come intermedio nella produzione farmaceutica e di pesticidi;

- PFNA (acido perfluorononanoico), usato principalmente nella fabbricazione del fluoruro di polivinile, come additivo nei lubrificanti, come tensioattivo per estintori, detergente, agente di finissaggio tessile antivegetativo e in pannelli a cristalli liquidi.

I Comitati dell'Echa per la valutazione dei rischi, Rac, e per l'analisi socioeconomica, Seac, hanno espresso parere favorevole per l'autorizzazione di tre sostanze estremamente problematiche:

- il Bis (2-etilesile) ftalato (DEHP)
- il dibutilftalato (DBP)
- il diarsenico triossido.

Rac ha inoltre adottato il suo parere su una proposta per limitare l'uso del Cadmio e dei suoi composti nelle vernici.

Il comitato Seac (comitato per le analisi socioeconomiche) ha raggiunto un accordo sulla stessa proposta di limitare l'uso del cadmio, nonché una proposta per limitare l'uso di 1-metil-2-pirrolidone (NMP). Inoltre ha adottato un parere sulla proposta di restrizione sul nonilfenolo e di etossilati di nonilfenolo.

Echa, infine, ha promosso una consultazione pubblica aggiuntiva sulla classificazione e l'etichettatura armonizzate (Clp) per la tossicità riproduttiva dell'acetochlor (CE No 251-899-3, CAS 34256-82-1).

I pareri su questa classe di pericolo devono essere mandati entro il 6 ottobre 2014.

### **IRCSS: Videoterminali - linee guida per prevenire i disturbi alla vista** *(Veronica Panzeri)*

Sul sito dell'IRCSS - Fondazione "G.B. Bietti" per lo Studio e la Ricerca in Oftalmologia ONLUS (<http://www.fondazionebietti.it/>) è stato pubblicato, con il sostegno della Camera di Commercio di Roma, il documento dal titolo "Linee Guida per le Aziende su: Prevenzione delle Disabilità e degli Infortuni alla Vista".

L'obiettivo delle Linee Guida, un documento informativo a beneficio di tutti gli operatori che utilizzano abitualmente il videoterminale, è l'elaborazione di raccomandazioni, destinate alle Aziende, su alcune norme di buona pratica per prevenire ed evitare eventuali disturbi alla vista dei lavoratori provocati dal prolungato utilizzo del videoterminale.

Si ricorda, a tal proposito, che rischi dei videoterminali non sono direttamente correlati alla strumentazione tecnica in sé, ma specialmente al modo con cui il lavoratore si trova a doverla utilizzare.

Oltre a fornire una breve descrizione dei disturbi che possono insorgere nei videoterminalisti, il documento propone una rassegna di semplici norme di buona pratica da intraprendere per organizzare in maniera corretta la propria postazione di lavoro ed utilizzare correttamente tutti gli strumenti in dotazione.

Il documento ricorda che le "ricerche ed indagini epidemiologiche condotte sui possibili effetti prodotti sulla

salute degli addetti ai videoterminali non hanno confermato rischi da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, né un aumento delle malattie relative al sangue, all'apparato visivo, all'apparato riproduttivo".

È stato invece evidenziato che i principali problemi correlati all'uso dei videoterminali "possono riguardare, esclusivamente, la fatica visiva connessa all'impegno degli occhi (astenopia), alle caratteristiche dello schermo, alle condizioni di illuminazione e di microclima dell'ambiente; i disturbi muscolo-scheletrici condizionati da posture non corrette, arredi e tempi di lavoro; e lo stress (affaticamento mentale) influenzato dai contenuti della mansione, dal software e dal rumore".

Disturbi che derivano da una "inadeguata progettazione delle postazioni e delle modalità di lavoro" e che possono quindi essere prevenuti "sia mediante l'applicazione di principi ergonomici che con comportamenti corretti da parte degli utilizzatori".

### **Tre nuove pagine informative ILO (International Labour Organization - Sicurezza lavoro per i settori dei trasporti, ingegneria e sanità** *(Gaia Giuntoli)*

Pubblicate dall' ILO, nella sezione dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro, tre nuove "Resource list" con informazioni utili per i settori trasporti, meccanico - elettrico e sanità.

Le "Resource list" sono pagine online nelle quali ILO condensa notizie, normativa, convenzioni in atto, campagne e manuali riguardanti ogni singolo settore. Le pagine pubblicate attualmente risultano essere 23, con nozioni inerenti l'istruzione, l'agricoltura, il lavoro al pc e l'edilizia.

Le "Resource list" che sono state recentemente inserite:

- Settore trasporti: sono elencate convenzioni internazionali vigenti, orari di lavoro e periodi di riposo per gli autotrasportatori, codici di buone pratiche, linee guida di settore e materiali per la formazione, ricerche sullo stress lavoro correlato per i conducenti di autobus e per i controllori di volo e studi sull'effetto della fatica in relazione agli orari di lavoro di chi opera su strada.

- Settori meccano e elettrico: riuniti i quattro codici di buone prassi che riguardano la progettazione e costruzione in sicurezza di motoseghe, di trattori e di elevatori, la costruzione e l'installazione sicura di scale mobili. Uno studio sulla prevenzione dello stress per gli operai addetti alla catena di montaggio.

- Settore sanità: sono enumerate tutte le convenzioni e gli standard in auge, buone prassi e linee guida per la prevenzione da Hiv, Tbc e una ricerca sullo stress lavoro correlato in infermieristica.

### **Rockwell Automation e la sicurezza delle macchine: la valutazione e la riduzione dei rischi** *(Maria Mauri)*

L'azienda Rockwell Automation ha pubblicato "Safebook 4 - Principi di sicurezza delle macchine: principi, standard e implementazione", un documento che include informazio-

ni sulle normative EN ISO 13849-1 e IEC/EN 62061 (alternative alla EN 954-1), esempi applicativi nei calcoli dei livelli prestazionali e una guida sui principi di sicurezza delle macchine, sugli standard applicabili e sui metodi di implementazione della sicurezza.

**SUVA: le dieci regole vitali per chi lavora nell'industria e nell'artigianato** *(Veronica Panzeri)*

Il Suva, istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, presenta un nuovo documento informativo contenente regole di sicurezza vitali per i comparti lavorativi che fanno capo all'industria e all'artigianato.

Le "regole vitali", correlate alla campagna " Visione 250 vite", si rivolgono con linguaggio chiaro e diretto ai lavoratori e ai superiori (caposquadra, preposto, addetto alla sicurezza, ...) che operano nell'industria e nell'artigianato

e si basano sui principali rischi riscontrati in questi ambienti lavorativi.

**SISTRI - nuove istruzioni per l'interoperatività** *(Gaia Giuntoli)*

E' stata pubblicata la versione aggiornata dei documenti di specifica delle interfacce di interoperabilità tra sistemi gestionali e Sistri (18 luglio 2014), nuova funzionalità che consente di esercitarsi nella movimentazione con i software gestionali (22 luglio 2014). E' possibile scaricare tale versione dal portale ufficiale del nuovo sistema di controllo ([www.sistri.it](http://www.sistri.it)). La funzionalità consente agli utenti di esercitarsi senza rischi nella movimentazione dei rifiuti.

Inoltre, è stata pubblicata una nuova "Guida rapida" per i rifiuti portuali. Tali novità pervengono solo a pochi giorni

## Normativa comunitaria

### Best Available Techniques: pasta per carta e cartoni

In GUCE del 30 settembre 2014 n. L 284 è stata pubblicata la decisione di esecuzione della Commissione del 26 settembre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le "conclusioni sulle BAT", definite all'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva 2010/75/UE, sono l'elemento fondamentale dei documenti di riferimento sulle BAT e riguardano le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, le conclusioni sulle BAT devono fungere da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva.

In base all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, l'autorità competente ha l'obbligo di fissare valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE. L'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE prevede una deroga a quanto prescritto all'articolo 15, paragrafo 3, unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali in ragione dell'ubicazione geografica, delle condizioni ambientali locali o delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata.

L'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE prevede una deroga a quanto prescritto all'articolo 15, paragrafo 3, unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali in ragione dell'ubicazione geografica, delle condizioni ambientali locali o delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata.

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, le disposizioni in materia di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva stes-

sa devono essere basate sulle conclusioni del controllo descritto nelle conclusioni sulle BAT.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente è tenuta a riesaminare e, se necessario, aggiornare tutte le condizioni di autorizzazione e garantisce che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione

Per fare questo l'UE si avvale di un meccanismo di informazione attraverso un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, composto da rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale.

il 20 settembre 2013 la Commissione ha ottenuto il parere del suddetto forum in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per la produzione di pasta per carta, carta e cartone e lo ha reso pubblico. Sulla base delle informazioni così ottenute ha preso la decisione contenuta nel documento del 26 settembre, qui riportato in sintesi.

Il corposo documento è articolato nei seguenti punti:

1.1. Conclusioni generali sulle BAT per l'industria della pasta per carta e della carta, nel quale si tratta di:

- Sistema di gestione ambientale
- Gestione dei materiali e buona gestione
- Gestione dell'acqua e delle acque reflue
- Consumo ed efficienza energetici
- Emissioni di odori
- Monitoraggio dei parametri chiave di processo e delle emissioni in acqua e nell'aria
- Gestione dei rifiuti
- Emissioni in acqua
- Emissioni sonore
- Dismissione

1.2 Conclusioni sulle BAT per il processo Kra nel quale si tratta di:

- Acque reflue ed emissioni in acqua
- Emissioni atmosferiche
- Generazione di rifiuti
- Consumo ed efficienza energetici

1.3 Conclusioni sulle BAT per il processo al solito, nel quale si tratta di:

- Acque reflue ed emissioni in acqua
- Emissioni atmosferiche
- Consumo ed efficienza energetici

1.4 Conclusioni sulle BAT per il processo di produzione di pasta meccanica e chemimeccanica, nel quale si tratta di:

Acque reflue ed emissioni in acqua  
Consumo ed efficienza energetici

1.5. Conclusioni sulle BAT per la lavorazione della carta da riciclare, nel quale si tratta di:

Acque reflue ed emissioni in acqua  
Gestione dei materiali  
Consumo ed efficienza energetici

1.6 Conclusioni sulle BAT per la fabbricazione della carta e processi correlati, nel quale si tratta di:

Acque reflue ed emissioni in acqua  
Emissioni atmosferiche  
Generazione di rifiuti  
Consumo ed efficienza energetici

1.7. Descrizione delle tecniche, nel quale si tratta di:

Descrizione delle tecniche per la prevenzione e il controllo delle emissioni atmosferiche  
Descrizione delle tecniche per prevenire la generazione di rifiuti e gestione degli stessi  
Descrizione delle tecniche per ridurre l'uso di acqua fresca/flusso di acque reflue nonché il carico inquinante nelle acque reflue

### Regolamenti relativi ai veicoli a motore

Nel trimestre luglio-settembre 2014 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee una serie di Regolamenti relativi ai veicoli a motore, tra i quali ricordiamo:

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli Testo rilevante ai fini del SEE.

- Regolamento n. 7 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE): Prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di arresto e delle luci di ingombro destinate ai veicoli a motore (motocicli esclusi) e ai loro rimorchi.

- Regolamento n. 19 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE): Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore.

- Regolamento n. 99 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di sorgenti luminose a scarica in gas destinate a essere usate in gruppi ottici omologati a scarica in gas, montati su veicoli a motore.

Regolamento n. 112 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE): Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabagliante asimmetrico o un fascio abbagliante asimmetrico o entrambi e muniti di lampade a incandescenza e/o di moduli di diodi a emissione luminosa (LED).

### Modifiche del Regolamento tecnico REACH

Il Regolamento (UE) n. 900/2014 della Commissione, del 15 luglio 2014 (pubblicato in GUCE L247 del 21 agosto 2014, reca modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). L'UE ha ritenuto che sia necessario aggiornare il regolamento (CE) n. 440/2008 per includervi in via prioritaria nuovi e aggiornati metodi di prova adottati di recente dall'OCSE, per tener conto del progresso tecnico e ridurre il numero di animali usati a scopi di sperimentazione, conformemente alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il nuovo Regolamento inserisce nell'allegato tecnico i nuovi capitoli B.53, B.54, B.55, B.56, B.57 e B.58.

Il capitolo B.53 riguarda lo studio della neurotossicità nella fase dello sviluppo.

Il capitolo B54 riguarda il saggio uterotrofico sui roditori: prova di screening a breve termine delle proprietà estrogeniche.

Il capitolo B55 riguarda il saggio di Hershberger sul ratto, cioè il saggio di screening a breve termine delle proprietà (anti)androgeniche.

Il capitolo B56 riguarda lo studio esteso della tossicità per la riproduzione su una generazione.

Il capitolo B57 riguarda il saggio di steroidogenesi in vitro su H295R e utilizza una linea cellulare umana allestita partendo da un carcinoma surrenalico (cellule NCI-H295R).

Il capitolo B58 contiene una serie di saggi di mutagenesi in vitro che consentono di individuare le mutazioni cromosomiche e/o geniche, che sono condotti su ratti e topi transgenici che contengono copie multiple di vettori bifunzionali di plasmidi o fagi integrati nei cromosomi. I transgeni contengono geni reporter per l'individuazione di vari tipi di mutazioni indotte in vivo dalle sostanze in esame.

La descrizione di ogni saggio è esauriente ed è corredata da una copiosa bibliografia.

Regolamento 895/2014: modifiche all'allegato XIV del Reach

Il 19 agosto 2014 è stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il Regolamento 895/2014 del 14 agosto 2014 recante la modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del

Provincia di Lecce ed altri; e il TAR per la Puglia, sede di Lecce, con sentenza 17 novembre 2010 n. 2671, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dall'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Lecce ed altri, ha annullato tutti gli atti della procedura di gara.

Awerso la sentenza del TAR ha proposto ricorso un Ingegnere, sostenendo, tra l'altro, che in ragione del d. lgs. n. 81/2008, "gli Uffici giudiziari erano vincolati esclusivamente alla scelta di operatori in possesso dell'abilitazione ivi prescritta ovvero in possesso di titoli sostitutivi della medesima; sicchè, rispettato tale limite legale, nessuna norma imponeva di selezionare gli operatori sulla base di determinati criteri professionali, lasciando tale profilo alla più ampia discrezionalità della stazione appaltante". Si è costituito in giudizio anche il ministero della Giustizia, che ha aderito all'appello principale ed ha proposto appello incidentale, proponendo i seguenti motivi di gravame: violazione e falsa applicazione artt. 125 e 27 d. lgs. n. 163/2006, nonché art. 32 d. lgs. n. 81/2008; illogicità della sentenza; ciò in quanto, ferma la legittimità del ricorso al cottimo fiduciario, l'art. 32 cit., "nel prevedere i requisiti professionali e le capacità richieste, senza peraltro individuare precisi titoli di studio, lascia all'amministrazione un'ampia area di valutazione discrezionale circa la scelta dei requisiti professionali da richiedere ai soggetti fra i quali operare la selezione per l'affidamento dell'incarico".

Con sentenza 14 maggio 2014, n. 2464 il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi riformando la sentenza impugnata.

La Sezione, nel pronunciarsi in sede cautelare sulla controversia con ordinanza 29 luglio 2010 n. 3680, ha già avuto modo di affermare che, visto l'art. 32 del D.Lgs. 9/4/08 n. 81, recante capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni; considerato che il co.2 del citato articolo 32 prevede in linea di massima i requisiti professionali e le capacità richieste, senza peraltro individuare precisi titoli di studio, in tale situazione, nel rispetto dei principi previsti, permane all'Amministrazione un'area di valutazione discrezionale circa la scelta dei requisiti professionali da richiedere ai soggetti fra i quali operare la selezione per l'affidamento dell'incarico in questione.

Il Collegio non ritiene di doversi discostare dalle conclusioni alle quali la Sezione è già pervenuta in sede cautelare. La normativa non prevede l'individuazione di un titolo di laurea particolare, onde poter svolgere le funzioni in esame, ma solo l'esclusione dalla frequenza dei corsi di cui al co. 2 (e, dunque, del possesso delle previste attestazioni) per i laureati in determinate discipline (per quel che qui interessa, in ingegneria e in architettura). Ne consegue che, proprio perché talune lauree non sono individuate come requisiti per l'affidamento di un servizio (e, quindi, per la partecipazione alla procedura con la quale tale

servizio si intende affidare), è infondato ritenere sussistente una discriminazione tra lauree distinte ma equiparate, in quanto previste dalla legge. Nel caso di specie, l'amministrazione - che ben avrebbe potuto limitarsi a richiedere per la partecipazione i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 32 d. lgs. n. 81/2008 - ha invece ritenuto, in corretto esercizio del proprio potere discrezionale, di richiedere il possesso della laurea in ingegneria, in tal modo "aggravando" le previsioni di legge.

Non vi può essere alcuna violazione del principio di parità di trattamento, per avere l'amministrazione richiesto il possesso di una certa laurea in luogo di altre, pur ritenute equivalenti, laddove la legge non richiede il possesso di alcuna laurea quale requisito di partecipazione.

### **Proiettori di retromarcia e manovra dei veicoli a motore**

La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ha pubblicato, in data 8/8/2014 e sul numero L 237, un documento dal titolo: "Regolamento n. 23 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori di retromarcia e di manovra dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".

Il regolamento si applica:

- a) ai proiettori di retromarcia dei veicoli appartenenti alle categorie M, N, O e T ;
- b) ai proiettori di manovra dei veicoli appartenenti alle categorie M ed N.

Come sempre, il testo inizia con le definizioni. Esse sono:  
1.1. "Proiettore di retromarcia" indica la luce del veicolo destinata a illuminare il piano stradale retrostante al veicolo e ad avvertire altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia.

1.2. "Proiettore di manovra" indica una luce destinata a fornire un'illuminazione aggiuntiva ai lati del veicolo per aiutare a compiere manovre lente.

1.3. Al presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento n. 48 e delle relative serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione.

1.4. "Proiettori di retromarcia/di manovra appartenenti a tipi diversi" indica proiettori che differiscono tra loro per aspetti essenziali come:

- a) il nome o il marchio commerciale;
- b) la caratteristiche del sistema ottico (livelli di intensità, angoli di ripartizione della luce, categoria di appartenenza della sorgente luminosa, modulo di sorgenti luminose ecc.).

Differenze nel colore della sorgente luminosa o di eventuali filtri non costituiscono un cambiamento del tipo.

Tutti i proiettori devono essere omologati; il Regolamento descrive la documentazione che deve essere presentata al fine di ottenere l'omologazione.

Inoltre tutti i proiettori devono essere marcati. Oltre al marchio di omologazione vero e proprio, essi devono

recare un marchio chiaramente leggibile e indelebile che indichi:

a) la/le categoria/e delle sorgenti luminose prescritte; e/o  
b) il codice d'identificazione specifico del modulo di sorgenti luminose;

devono anche recare, se necessario a impedire errori di montaggio sul veicolo del proiettore di retromarcia, l'indicazione "TOP" scritta orizzontalmente sulla parte più alta della superficie illuminante.

Il marchio di omologazione internazionale è composto da:

- un cerchio al cui interno è iscritta la lettera "E" seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione; nonché

- un numero di omologazione;

- e un simbolo aggiuntivo, consistente nelle lettere A ed R, unite secondo le indicazioni dell'allegato 2 del regolamento.

I proiettori di retromarcia devono essere progettati e costruiti in modo che, in normali condizioni d'impiego, malgrado le vibrazioni cui possono essere esposti, continuino a funzionare e mantengano le caratteristiche prescritte dal presente regolamento. I moduli di sorgenti luminose non devono essere manipolabili.

Un modulo di sorgenti luminose deve essere progettato in modo da non essere meccanicamente intercambiabile con una sorgente luminosa sostituibile omologata, nemmeno ricorrendo ad utensili.

In caso di sorgenti luminose sostituibili si può usare qualsiasi categoria di sorgenti luminose omologata ai sensi del regolamento n. 37 e/o del regolamento n. 128, purché il regolamento n. 37 e la relativa serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione o il regolamento n. 128 e la relativa serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione non pongano limiti di utilizzo.

Il dispositivo va progettato in modo che la sorgente luminosa possa essere montata solo nella posizione corretta.

Il portalampada della sorgente luminosa deve avere le caratteristiche di cui alla pubblicazione CEI 60061. Si applica la scheda tecnica del portalampada corrispondente alla categoria di sorgente luminosa utilizzata.

Vengono poi definiti i parametri relativi alle caratteristiche della luce emessa (intensità, direzione, colore) e le modalità delle procedure di prova.

Cinque allegati tecnici completano il Regolamento.

## Note giurisprudenziali

### Il principio di affidamento

Il direttore di una azienda, su sollecitazione del vicino titolare di una vetreria, aveva distaccato quattro suoi operai presso la vetreria, per collaborare allo scarico di grandi lastre di vetro che dovevano essere trasportate all'interno della vetreria. Durante le operazioni di trasporto, che erano effettuate tramite un carrellino, una lastra si ribaltava, investendo uno dei quattro operai e frantumandosi: l'operaio riportava lesioni guaribili in 272 giorni, con indebolimento permanente di un organo.

Il titolare della vetreria e il titolare dell'azienda che aveva disposto il distacco dei quattro lavoratori erano stati condannati in entrambi i gradi del giudizio di merito, con diversa motivazione.

Il titolare della vetreria per non avere informato i quattro operai dei rischi specifici della sua azienda e per non aver messo a disposizione attrezzature idonee alla movimentazione di carichi pesanti; il collaboratore con funzioni direttive della vicina azienda per avere ordinato ai predetti operai di recarsi presso la vicina vetreria per aiutarlo a movimentare il carico di vetri di notevoli dimensioni, senza informarli ed istruirli sui rischi di un lavoro diverso dalle loro abituali mansioni.

Entrambi gli imputati ricorrevano per Cassazione. Il titolare della vetreria sostenendo che si era trattato di evento accidentale, non evitabile dal ricorrente attraverso le proprie conoscenze tecniche: le lastre sarebbero state appoggiate al muro in posizione verticale anziché inclinata, per cui la caduta accidentale delle stesse era stata determinata dalla condotta colposa degli operai che le avevano appoggiato in equilibrio precario al muro. Chi aveva distaccato i quattro operai dalla propria azienda per effettuare il trasporto nella vetreria ha, invece, richiamato il principio di affidamento, in base al quale la direzione dell'intera operazione da parte del titolare della vetreria, persona qualificata e competente, avrebbe comportato l'assunzione su quest'ultimo della responsabilità dell'esecuzione dei lavori, esonerandolo da ogni responsabilità dell'evento lesivo.

La Suprema Corte ha confermato entrambe le condanne, con sentenza del 10 luglio 2014, n. 30483.

La condanna del titolare della vetreria ha tenuto conto, correttamente, che allo stesso è stato contestato di non avere fornito il lavoratore di tutti i presidi di sicurezza o altre attrezzature adeguate per il trasporto delle lastre, tra i quali certamente non rientra il carrellino, risultato del tutto inadeguato allo scopo (art. 35, comma 1, DPR 626/94) e di non averli informati sui rischi specifici della sua azienda (artt. 7 e 89 del medesimo decreto), e non vi è dubbio che spettasse in ogni caso all'imputato, in forza

della sua esperienza, fornire indicazioni agli operai inesperti in quel settore sulle modalità di appoggio delle lastre al muro.

La condanna di chi aveva distaccato presso la vetreria i quattro operai, che si configura come loro datore di lavoro, è dovuta al fatto che in caso di distacco di un lavoratore da un'impresa ad un'altra, per effetto della modifica normativa introdotta dall'art. 3, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, che restano a carico del datore di lavoro distaccante. (v. da ultimo, Sezione IV, 19 aprile 2013, Farinotti ed altro, rv. 256397). Correttamente i giudici di merito hanno evidenziato che l'imputato era venuto meno ai propri doveri di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, inviando gli operai presso la ditta del vicino, al fine di svolgere un lavoro del tutto estraneo alle mansioni da essi abitualmente svolte, senza fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici e senza collaborare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal rischio di incidenti connessi alla esecuzione della nuova e diversa prestazione.

Osserva la Corte che non potrebbe valere nel caso concreto in esame il richiamo, al principio del cd. "affidamento" in tema di infortuni sul lavoro, in virtù del quale ciascun consociato può confidare che ciascuno si comporti secondo le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta viene posto in questione che, come più volte affermato, detto principio, come evidenziato nella sentenza impugnata, non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell'inosservanza di tali norme da parte di colui che invoca il suddetto principio, come nel caso in esame.

### Servizio di prevenzione e protezione: equivalenza dei titoli?

La Corte di Appello di Lecce, nella procedura per l'affidamento del servizio di prevenzione e protezione presso gli uffici giudiziari del distretto, aveva previsto - per la partecipazione alla gara per la individuazione delle figure dei responsabili della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi del d. lgs. n. 81/2008 - del diploma di laurea in ingegneria, oltre alla capacità e ai requisiti professionali di cui all'art. 32 d. lgs. n. 81/2008. Contro questa clausola, giudicata limitativa, hanno ricorso in I grado l'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della

Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach).

#### **Le strategie UE 2014-2020 per salute e sicurezza sul lavoro**

La Commissione europea ha presentato il nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) per il periodo 2014-2020.

Nelle Strategie in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il periodo 2014-2020, la UE sottolinea "il fatto che un miglioramento delle condizioni di lavoro si riflette positivamente sulla produttività e sulla competitività. Un investimento in SSL contribuisce al benessere dei lavoratori ed è efficiente in termini di costi".

Rispetto ai dati infortunistici, si è registrata nei Paesi dell'Unione una riduzione significativa del numero degli infortuni anche grazie ai progressi ottenuti nel campo della prevenzione.

Tra le sfide che la UE si pone per il miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro, vi sarà una attenzione spe-

cifica su:

- prevenzione delle malattie legate al lavoro affrontando i rischi attuali, nuovi ed emergenti: "Nel 2008 si sono avuti nell'UE-27 complessivamente 159.500 casi di malattia mortale legata al lavoro, con il cancro al primo posto fra le cause di decesso (95.500 casi)";

- cambiamento demografico: "Si prevede un aumento della popolazione attiva di età compresa tra i 55 e i 64 anni pari a circa il 16% tra il 2010 e il 2030. Il conseguimento dell'allungamento della vita lavorativa dipende in larga misura da un adeguamento opportuno dei luoghi di lavoro e dell'organizzazione del lavoro";

- cambiamenti nel mondo del lavoro: "Aumenta anche la diversità nella forza lavoro, che si riflette in nuove modalità di lavoro e in nuovi accordi contrattuali atipici, così come aumenta la fluttuazione, dovuta alla maggiore brevità della durata dei contratti, in particolare per i lavoratori giovani. Secondo una recente indagine Eurobarometro, i lavoratori considerano lo stress uno dei principali rischi connessi al lavoro (53%)".

# SICUREZZA IGIENE INDUSTRIALE AMBIENTE.



## DA PIÙ DI TRENT'ANNI AL FIANCO DELLA VOSTRA AZIENDA.

IRSI, Istituto Ricerche Sicurezza Industriale, opera dal 1974 nel campo della sicurezza

sui luoghi di lavoro, dell'igiene industriale e dell'impatto ambientale.

Grazie a tecnici specializzati, è in grado di studiare, accertare e risolvere i problemi specifici, fornendo aggiornate valutazioni rispetto alla normativa di riferimento.

La pluriennale attività e l'esperienza acquisita consentono a IRSI di operare in tutti i maggiori settori merceologici ed industriali, anche in collaborazione con Istituti Universitari, affrontando, con criteri mirati, gli svariati problemi ambientali e di igiene del lavoro, molte volte peculiari delle singole realtà.



Irsi s.r.l. - 20122 Milano - Via Colonna, 5

Tel: 02.5516108 / Fax: 02.54059931 / [www.irsi.it](http://www.irsi.it) / [irsi@irsi.it](mailto:irsi@irsi.it)



ASSISTENZA ALLE AZIENDE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E NELL'ORGANIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



IGIENE INDUSTRIALE



AMBIENTE - ECOLOGIA



SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO



RISCHI RILEVANTI



CORSI DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO